

Il responsabile del Settore III arch. Sandro D'Arpa, sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

Incarico PER CONSULENZA IN MATERIA DI ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 12/05/2006 prot. 6671 l'ing. Raffaello Rizzo, n.q. di responsabile infrastrutture civili di Enav s.p.a., ha chiesto l'autorizzazione per l'installazione di un radar meteo (wind shear) nel territorio comunale di Isola delle Femmine, all'interno della ex caserma Nato di proprietà della M.M.I.;
- ha integrato la pratica con uno studio specialistico sulla emissione di onde elettromagnetiche provenienti dal radar, e della conseguente ricaduta sulla popolazione;
- lo studio presentato dimostra la possibilità di interferenze delle onde elettromagnetiche sulla popolazione di Isola delle Femmine;

Considerato che:

- si rende necessario eseguire un approfondito studio al fine di valutare le emissioni di onde elettromagnetiche provenienti dal Wind Shear;
- Visto il curriculum vitae dell'ing. **Luigi Gandolfo** nato a Castelvetro (Tp) il 06/11/1948, domiciliato in Palermo via Libertà n. 203/b dove elegge domicilio, codice fiscale GND LGU 48S06 C286Z iscritto all'albo professionale degli ingegneri della provincia di Palermo al n 3987, presentato in data 24 settembre 2009 prot. 14601, ritenuto idoneo;
- Visto l'allegato disciplinare di incarico;

DELIBERA

Di affidare l'incarico **PER CONSULENZA IN MATERIA DI ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI** all'ing. **Luigi Gandolfo** nato a Castelvetro (Tp) il 06/11/1948, domiciliato in Palermo via Libertà n. 203/b dove elegge domicilio, codice fiscale GND LGU 48S06 C286Z iscritto all'albo professionale degli ingegneri della provincia di Palermo al n 3987.

Pareri ed attestazioni resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del t.u. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 18/08/2000, n° 267, relativi alla proposta indicata in oggetto:

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della superiore deliberazione

F.to **Il responsabile del Settore III**
arch. Sandro D'Arpa

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della superiore deliberazione

F.to **Il responsabile del Settore finanziario**
rag. Biagio Fontanetta

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore deliberazione, corredata dei pareri prescritti;

Ritenuta meritevole di approvazione;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione, corredata dai prescritti pareri.

Quindi, ritenuta la necessità di dare corso all'incarico, con votazione separata, parimenti unanime, dichiara il presente atto **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.**

• **COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE (PA)**

**DISCIPLINARE DI INCARICO PER CONSULENZA IN MATERIA DI ESPOSIZIONE DELLA
POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI**

L'anno **Duemilanove** il giorno _____ del mese ottobre tra **il Prof. Gaspare Portobello**, nella qualità di *Sindaco pro-tempore del comune di Isola delle Femmine (C.F. 00801000829)* che interviene nel nome e nell'interesse dell'Ente che rappresenta ove elegge domicilio, e l'ing. **Luigi Gandolfo** nato a Castelvefrano (Tp) il 06/11/1948, domiciliato in Palermo via Libertà n. 203/b dove elegge domicilio, codice fiscale GND LGU 48S06 C286Z iscritto all'albo professionale degli ingegneri della provincia di Palermo al n 3987

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il sindaco del Comune di Isola delle Femmine, che d'ora in poi sarà indicato semplicemente "l'Amministrazione", per effetto della delibera dell'organo esecutivo emanata in data _____, nonché per effetto della circ. Ass. LL.PP. 30/03/2007, con le norme e le condizioni appresso riportate, affida all'ing. Luigi Gandolfo sopra richiamato, di seguito semplicemente denominato il "professionista", iscritto all'albo professionale degli Ingegneri della provincia di Palermo al n 3987 l'incarico di "redigere una consulenza in materia di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici"

Art. 2

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato al professionista e riguarda lo studio dell'esposizione della popolazione ai campi

elettromagnetici" così dal presente disciplinare.

Si da atto che in accordo alla circ. **Ass. LL.PP. del 22 dicembre 2006** si applica, anche in Sicilia, il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, cosiddetto decreto Bersani, ed, in particolare, l'art. 2 di tale normativa, che prevede espressamente l'abrogazione dell'obbligatorietà della tariffa minima di cui ai corrispettivi di progettazione in conformità al principio comunitario di libera concorrenza e di libera circolazione delle persone e dei servizi. Pertanto le parti concordano liberamente le somme dell'onorario di cui al presente incarico che, onnicomprensive di spese (anche di stampa degli elaborati provvisori e definitivi), imposte contributi e tasse, ammontano ad **euro 5.000,00** comprensivi di IVA e CNPAIA, da corrispondere al professionista nei tempi e nei modi specificati all'art. 3 del presente disciplinare.

Il professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione nel rispetto della deontologia professionale nonché della normativa generale ed attuativa in materia di lavori pubblici vigente nell'ambito della Regione Siciliana, e del D.P.R. 21/12/1999 n° 554 Regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di lavori pubblici 11/02/1994 n° 109 e LL.RR n.° 7/2002 e del 7/2003 16/2005 e 20/2007 e successive modifiche ed integrazioni ed in accordo al D.Lgs. 81/08. A tal riguardo si rappresenta che essendo l'attività di cui al presente disciplinare ascrivibile tra quelle intellettuali non necessità redigere alcun documento di interferenza relativo alla valutazione rischi tra le attività svolte dall'ente e quelle svolte dal professionista. Nel collaborare alla redazione del progetto il professionista dovrà attenersi alle istruzioni e prescrizioni della Amministrazione.

Art. 3

L'incarico professionale si intende completato al momento della consegna dello studio all'Amministrazione ed il pagamento delle spettanze di cui al presente disciplinare avverrà entro i successivi trenta giorni; il progettista è obbligato:

- a) a fornire tutti i chiarimenti che l'amministrazione ritenesse necessari;
- b) a collaborare con l'amministrazione nell'eventuale confronto con altri enti in materia di esposizione ai campi elettromagnetici.

L'inosservanza di tali obblighi di cui al presente disciplinare comporta la perdita del diritto di ogni compenso.

Il professionista è tenuto a presentare e stampare in formato cartaceo, e consegnare in formato digitale originario quanto elaborato in collaborazione con l'ufficio tecnico (anche in forma provvisoria) entro 5 gg. dalla richiesta dell'amministrazione. La stampa definitiva dovrà essere completa di ogni allegato, in due copie originali cartacee, nonché delle copie digitali nei formati richiesti dall'amministrazione.

Il professionista si impegna a consegnare lo studio di cui al presente disciplinare entro trenta giorni dalla data della presente.

Art. 4

L'inosservanza degli obblighi scaturenti dal presente disciplinare, comporterà una penale pari alla totalità dell'onorario pattuito ovvero in caso di ritardi nella consegna imputabili al professionista pari allo 0,5% delle competenze per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta sul saldo del compenso. Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 30, l'Amministrazione ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per rimborso spese. L'Amministrazione in caso del mancato espletamento dell'incarico può rivalersi per i danni subiti.

Art. 5

Il recesso dall'incarico da parte del progettista, nella fase di redazione dello studio, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

Art. 6

Data l'esiguità della somma scaturente al momento della stipulazione del contratto, il professionista non dovrà fornire la cauzione pari al 2 % (due per cento) dell'importo del contratto a garanzia della corretta esecuzione dello stesso. Sono ritenute sufficientemente ampie le garanzie indicate nei precedenti articoli in caso di inadempienza. L'incaricato non avrà diritto al riconoscimento di costi addizionali per le correzioni al progetto per gli interventi di cui sopra.

Art. 7

Le somme per onorario e spese dovute per le prestazioni di cui al presente disciplinare, saranno corrisposte al professionista dopo il completamento dell'incarico nei termini e nei modi di cui all'art. 3 della presente convenzione.

Art. 8

Tutti i documenti, anche in formato digitale, prodotti per lo svolgimento del servizio di progettazione saranno di proprietà dell'Amministrazione. La proprietà di qualunque eventuale risultato inventivo, brevettabile o meno, derivante dalla attività di progettazione spetterà all'Amministrazione. Il progettista si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo verso l'Amministrazione e a riconoscere che il compenso per le prestazioni effettuate copre anche l'attribuzione alla stessa dei diritti di sfruttamento di tali risultati senza diritto del professionista ad essere nominato quale autore di eventuali brevetti relativi a tali risultati.

Art. 9

La liquidazione dei compensi spettanti al professionista avverrà su semplice presentazione della parcella che non necessita del visto del Consiglio dell'Ordine Professionale stante la liberalizzazione delle tariffe intervenuta in accordo alla Circ. **Ass. LL.PP. del 22 dicembre 2006** che definisce l'applicazione, anche in Sicilia, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, cosiddetto decreto Bersani, ed, in particolare, l'art. 2 di tale normativa, che prevede espressamente l'abrogazione dell'obbligatorietà della tariffa

minima di cui ai corrispettivi di progettazione in conformità al principio comunitario di libera concorrenza e di libera circolazione delle persone e dei servizi. Ai sensi dell'articolo 1260, comma 2 c. c., è esclusa la cedibilità di tutti i crediti spettanti al professionista nell'ambito della convenzione. Tuttavia, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente finanziatore, il pagamento delle spettanze potrebbe essere subordinato alla vidimazione della parcella da parte dell'ordine professionale di appartenenza del professionista.

Art. 10

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno demandate al Tribunale Civile di Carini (Pa).

Art. 11

Sono a carico del professionista tutte le spese del presente atto e le consequenziali, nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. Oltre a quanto stabilito dall'art. 2 del presente disciplinare null'altro spetta al professionista a qualsiasi titolo per l'incarico in questione.

Art. 12

I dati personali resi dal professionista per la sottoscrizione del contratto e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che dovessero rendersi necessari durante l'esecuzione del contratto stesso, saranno trattati dall'Amministrazione, limitatamente agli aspetti consequenziali all'affidamento conseguente alla presente convenzione, ai sensi della 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Il professionista si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni e i dati di cui egli venga a conoscenza nel corso della prestazione e a non effettuare alcuna pubblicazione o altra divulgazione di tali informazioni e dati, né di quanto abbia costituito oggetto della prestazione senza aver preventivamente sottoposto i testi relativi all'Amministrazione e averne ottenuto il consenso scritto.

Art. 13

Il professionista, che ha regolarmente presentato il curriculum professionale in data 24 settembre 2009 prot. 14601, ritenuto valido dall'amministrazione, con la sottoscrizione della presente convenzione dichiara sotto la propria responsabilità di non avere rapporti con l'Amministrazione o altri Enti Pubblici che ostino all'esercizio della libera professione, né altri rapporti che possano essere in contrasto con l'incarico ricevuto e di possedere i requisiti stabiliti dal D.P.R. 554/99 per l'incarico in questione

Art. 14

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare e non in contrasto con lo stesso si fa riferimento alla legge n. 109/94 come richiamata con L.R. 7/02 e 7/03, al D.P.R. n. 554/99 ed a tutta la pertinente disciplina legislativa in materia di misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili.

L' Amministrazione

Il Professionista

Per accettazione espressa delle clausole vessatorie di cui agli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14.

L' Amministrazione

Il Professionista
